



COMUNE DI TRENTO

C L378 | 0251762 | 04/10/2019  
Servizio Sviluppo economico studi e statistica

Ufficio Sportello attività produttive

VIA V. ALFIERI, 6 - 38122 TRENTO

tel 0461-884829 - fax 0461-884379

ufficio.sportelloattivaproduttive@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun. mar. mer. ven. 8-12; gio. 8-16

Trento, 4 ottobre 2019

**Ordinanza contingibile e urgente n. 5/2019**

(da citare nella corrispondenza)

**Oggetto:** Ordinanza contingibile ed urgente in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana per contrastare l'abuso di alcol, in occasione del Festival dello Sport, nelle giornate dal 10 al 13 ottobre 2019

IL SINDACO

Premesso che dal 10 al 13 ottobre 2019 Trento ospiterà la seconda edizione del "Festival dello Sport", con incontri con i campioni nazionali e internazionali di molte discipline, dibattiti, eventi e occasioni di avvicinamento a diverse discipline. Molteplici saranno i luoghi della manifestazione: dagli spazi istituzionali e pubblici per gli incontri alle principali piazze del centro città;

considerato che la prima edizione è stata un grande successo, come testimoniato dal grande impatto mediatico avuto e dal considerevole afflusso di cittadini e turisti in tutti i giorni del Festival, con rilievi attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, imponendo la necessità di approntare misure di "prevenzione collaborativa" atte a garantire la sicurezza e la pubblica incolumità a tutti coloro che assisteranno alla manifestazione, mantenendo in efficiente stato di decoro la Città;

richiamate:

- la circolare Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017 del 7 giugno 2017, che mira a garantire la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti ad ogni tipo di evento, includendo tra le misure di *safety & security*, l'adozione di ordinanze che vietino la somministrazione e vendita di bevande alcoliche e non, in contenitori di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per l'incolumità;
- la circolare Ministero dell'Interno VV.F. n. 11464 del 19 giugno 2017, la quale fornisce indicazioni di carattere tecnico per garantire la *safety*, precisando che l'individuazione delle manifestazioni per le quali sono richieste l'adozione e la verifica di misure di incolumità e di sicurezza ed ordine pubblico non può basarsi esclusivamente sull'affluenza di pubblico, bensì su un contesto più generale di fattori, che comprendono anche la natura dell'evento e le modalità di svolgimento del medesimo;

atteso che, con riguardo alle modalità di svolgimento dell'evento, l'Amministrazione, per l'edizione 2019 del Festival dello Sport, ha previsto di concedere l'estensione dei plateatici esistenti con possibilità di miscita di bevande alcoliche e non all'esterno dei locali contemporaneamente all'organizzazione di trattenimenti musicali su plateatico a partire dalle ore 20:00 nelle giornate dal 10 al 12 ottobre 2019;

considerato che l'adozione di provvedimenti limitativi inerenti alla somministrazione e alla vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine si è rivelata uno strumento efficace per evitare turbative della quiete e dell'ordine pubblico, nonché nella prevenzione di fenomeni criminosi o comunque illegali, legati anche all'abuso di alcool;

ritenuto pertanto necessario e opportuno disporre il divieto di vendita per asporto e di somministrazione al di fuori dei locali e dei plateatici concessi, di bevande alcoliche e non in contenitori di vetro o lattine, dal 10 al 12 ottobre 2019 nella fascia oraria dalle ore 20:30 alle ore 03:00 del giorno seguente, al fine di garantire il decoro, la sicurezza urbana e la pubblica incolumità;

visto l'articolo 54, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in base al quale il



FS OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE  
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

atteso che non sussistono strumenti giuridici ordinari che consentano un intervento efficace dell'amministrazione per fronteggiare alle necessità di prevenzione e tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana che si manifestano nel corso dell'evento denominato "Festival dello Sport", la cui contestuale sussistenza giustifica la temporanea deroga al principio di legalità dell'azione amministrativa;

ritenuto per le motivazioni di cui sopra di derogare agli articoli 13, comma 4, 18, comma 1, della legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9, dalle ore 20:30 alle ore 03:00 per tutte le giornate del Festival dal 10 al 13 ottobre 2019;

richiamati altresì:

- gli articoli 9 e 10 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 che impongono al titolare di un'autorizzazione di polizia l'obbligo di attenersi alle prescrizioni o limitazioni emanate dall'Amministrazione per la salvaguardia dell'interesse pubblico, pena la revoca o la sospensione delle medesime;
- l'articolo 27, comma 1, della l.p. n. 9/2000, in base al quale l'Amministrazione adotta i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica;
- gli articoli 14-bis e 14-ter della legge 30 marzo 2001 n. 125 - "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati", in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche e di divieto di vendita di alcolici a minori;
- l'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 3 agosto 2010 n. 19 - "Tutela dei minori dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche", ai sensi del quale *il comune territorialmente competente, in occasione di manifestazioni sportive e di pubblico spettacolo di particolare rilevanza, può, anche a seguito di segnalazione delle forze dell'ordine, vietare o limitare la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche nelle zone interessate;*
- la legge 29 luglio 2010 n. 120 - "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";
- la legge 24 novembre 1981 n. 689 - "Modifiche al sistema penale";
- il combinato disposto degli articoli 61, comma 2 lett. b) e 62, comma 1, del Codice degli Enti locali, ai sensi dei quali il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, incolumità pubblica, sicurezza urbana e negli altri casi di emergenza o di circostanze straordinarie, adottando i necessari provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini;
- l'articolo 8, comma 1, lett. b), del d.l. 20 febbraio 2017 n. 14, nel testo convertito con legge 18 aprile 2017 n. 48 - "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", che ha innovato la disciplina del potere sindacale di ordinanza di cui all'articolo 54 del d.lgs. n. 267/2000;

alla luce dei motivi sopra espressi e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 13, comma 4, e 18, comma 1, della l.p. n. 14 del 2000,

#### ordina

per il periodo della manifestazione denominata "Festival dello Sport", dal 10 al 12 ottobre 2019, nella fascia oraria dalle ore 20:30 alle ore 03:00 del giorno seguente:

1. il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e non in contenitori di vetro e lattine;
2. ai pubblici esercizi e agli altri esercizi autorizzati, anche temporaneamente, a tali attività, il divieto di somministrazione di bevande di ogni specie negli spazi esterni ai medesimi, diversi dai plateatici concessi, in contenitori di vetro e lattine;

all'interno delle seguenti zone:

- centro storico cittadino: ossia nell'area ricompresa tra via Torre Vanga, via Torre Verde, piazza Sanzio, via B. Clesio, via dei Ventuno, piazza Venezia, l.go P. Nuova, via S. F. d'Assisi, l.go Pigarelli, piazza Fiera, via Travai, via Giusti, via Rosmini, via Prepositura, piazza da Vinci (dette vie incluse);
- piazza di Fiera;
- quartiere "Le Albere" : ossia l'area ricompresa tra corso del Lavoro e della Scienza, via M. Baldo,



via R. da Sanseverino;  
- parco f.lli Michelin.

**a v v e r t e**

che l'inosservanza del presente provvedimento comporta:

- per tutti i titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e i titolari di esercizi artigianali alimentari e commerciali di vendita al dettaglio, la segnalazione all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- per i soli titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, l'applicazione altresì dell'articolo 10 del r.d. n. 773 del 1931;

fatta salva l'applicazione di quanto sopra, l'inottemperanza alla presente ordinanza sarà perseguita secondo quanto previsto dal "Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze municipali (sindacali e dirigenziali)", con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 89,00.- ad euro 534,00.-, con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione di una somma pari ad euro 178,00.-, secondo quanto previsto dalla legge n. 689/1981;

l'accertamento delle violazioni alla presente ordinanza punite con sanzione amministrativa pecuniaria, spetta ai sensi della legge 689/1981 a tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria;

**i n f o r m a**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

che i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, hanno inoltre facoltà di proporre ricorso amministrativo, entro 30 giorni, al Presidente della Giunta provinciale;

**d i s p o n e**

- di trasmettere la presente ordinanza al Commissariato del governo e a tutte le forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;

- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune, e con comunicazione personale all'indirizzo pec degli esercenti.

Visto la Dirigente  
f.to dott. Sabrina Redolfi

Il Sindaco  
Prof. Alessandro Andreatta

VT/VT

**Destinatari:**

- Servizio Segreteria Generale
- Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni
- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- Servizio Polizia Locale
- Questura di Trento
- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento